

Imposta regionale sulla benzina, rimborso dalle Dogane

^{DS6901}
Il rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione spetta all'Agenzia delle Dogane e non alla Regione che ha imposto ed applicato il prelievo -configurabile quale "mera tesoreria" -. Sono le conclusioni della Cassazione tributaria civile che si leggono nella sentenza n.3109/2025 del 7 febbraio scorso. La vertenza riguarda il ricorso della regione Piemonte, contro una sentenza emessa dalla Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte sulla spettanza del rimborso dell'Irba corrisposta sulla benzina per autotrazione per gli anni 2018 e 2019. Il giudizio di secondo grado, favorevole alla contribuente, aveva ribaltato una decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Il ricorso per Cassazione, instaurato dalla Regione Piemonte, riguarda una sentenza depositata il 5 marzo 2024 con cui il collegio di secondo grado aveva confermato il diritto della contribuente alla restituzione. Tra gli altri motivi, il giudice di merito aveva stabilito che il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso, tenuto conto delle norme istitutive del tributo, ferma restando l'incidenza economica del tributo sul consumatore finale, andava individuato nel concessionario dell'impianto di distribuzione (e non più nel soggetto erogatore del carburante), ovvero nel gestore dell'impianto di distribuzione del carburante, dovendosi fare applicazione della giurisprudenza della Cassazione dettata per un caso analogo in tema di addizionale sull'energia elettrica; il giudice di merito aggiungeva che un eventuale arricchimento del richiedente il rimborso, andava provato dalla Regione Piemonte. Il ricorso della Regione Piemonte si articolava in cinque motivi, con cui, l'Ente territoriale palesava come l'imposta si configurasse quale elemento connaturale e strutturale della fisionomia del tributo, con la violazione dell'articolo 29, comma secondo, della legge n.428/1990. Nella

^{DS6901}
sentenza opposta, secondo la Regione ricorrente, non si era considerato che l'operatore aveva traslato l'imposta su altri soggetti e che il rimborso, in assenza di soddisfazione nei confronti dei consumatori finali equivaleva ad un arricchimento senza causa da parte del contribuente richiedente il rimborso. La Cassazione ha esaminato, in via preliminare, la legittimazione passiva della Regione nel giudizio in merito all'istanza di rimborso dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e richiamando le Sezioni Unite della Corte n. 7925/2019 hanno stabilito che la Regione non è legittimato passivo nell'azione di rimborso dell'Irba.

Con la sentenza di cui al commento, la Cassazione raggiunge anche le seguenti conclusioni:

- L'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 29, comma 2, della legge n.428/1990.

- Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residua efficacia impositiva per il passato cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione.

- Il gettito deriva da una legge dello Stato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale e la destinazione finale del gettito a favore delle regioni; questo non costituisce un elemento sufficiente per il contribuente a richiedere i rimborsi direttamente all'ente territoriale, nonché l'Agenzia delle Dogane ed eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nelle controversie nate dai dinieghi.

- La legittimazione passiva è dell'Agenzia delle Dogane ed il ricorso originario va dichiarato inammissibile.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

© Riproduzione riservata

